

ACCESSO: Atto amministrativo – Diritto di accesso – Nei confronti di una SCIA – Nel caso di istanza ostensiva avanzata dal confinante con l’immobile interessato – Sussiste.

Tar Campania - Napoli, Sez. II, 27 settembre 2023, n. 5224

“[...] Si tratta, in definitiva, di immobili collocati a pochi metri di distanza, lungo la stessa strada, e costituenti parte di uno stesso corpo di fabbrica (secondo quanto dedotto dal ricorrente e non puntualmente smentito dalle altre parti processuali).

In questo contesto pare al Collegio che possa ritenersi integrato il requisito della vicinitas, ritenuto dalla giurisprudenza dominante necessario e sufficiente a sostenere la domanda di accesso agli atti avente ad oggetto i titoli edilizi rilasciati in relazione all’immobile del vicino; in termini: “Il requisito della vicinitas attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo; detta posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, basta, ai sensi dell’art. 22, l. n. 241 del 1990, a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta” (cfr. T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 20/04/2023, n.1309); “Il vicino ha un interesse legittimo a tutelare le proprie situazioni giuridiche ed economiche, pur se potenziali, dai rischi derivanti dalle nuove opere realizzate dal controinteressato o anche alla semplice volontà di far rispettare le leggi e i piani urbanistici” (cfr. T.A.R. Roma (Lazio), sez. II, 11/02/2021, n.1729) [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tufino e di Andrea Ambrosino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame introduttivo del giudizio il Sig. Crisci ha dedotto di essere titolare di un fabbricato confinante con quello dei controinteressati, e di avere inoltrato al Comune di Tufino istanza di accesso agli atti al fine di ottenere l’esibizione della SCIA n. 6/23, con ogni altra allegazione ed integrazione, presentata in relazione all’immobile del quale si è detto in seguito all’adozione, da parte dell’Amministrazione, dell’ordine di demolizione n. 2/2023.

Il ricorrente, sulla scorta di tali premesse, ha chiesto l’annullamento del provvedimento tacito di diniego formatosi sull’istanza in oggetto, deducendo che la qualità di titolare del fabbricato confinante con quello al quale si riferisce l’istanza di accesso avrebbe imposto l’ostensione degli atti richiesti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Tufino, deducendo che l’istanza sarebbe mirata ad effettuare un controllo di legalità sull’operato dell’Amministrazione, in quanto i documenti di cui il Sig. Crisci chiede l’ostensione sarebbero relativi ad una porzione di immobile non direttamente confinante con la sua proprietà.

Si è, altresì, costituito il controinteressato Sig. Ambrosino, allegando che nel caso di specie non sussisterebbe la posizione legittimante della *vicinitas*, poiché i documenti richiesti riguarderebbero una proprietà del controinteressato niente affatto confinante con la proprietà della parte ricorrente. All'udienza camerale in data 21 settembre 2023 la causa è stata discussa e, all'esito, trattenuta in decisione.

2. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che si passa ad esporre.

Emerge dagli atti che il sig. Crisci è proprietario dell'immobile riportato al n. civico 8-10 (p.lla n. 224, sub 4, 5 e 6) di via Giulio Cesare in Tufino, mentre l'immobile dove insistono le opere cui si riferisce la documentazione di cui si è chiesta l'ostensione sono poste dopo il civico 12 (p.lle 9 e 101, 102), sono di proprietà Vacchiano-Ambrosino e riportate in catasto alle p.lle nn. 1307 e 1308: in punto di esposizione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere, le deduzioni delle parti non differiscono in maniera sensibile, giacché il ricorrente assume che tra l'uno e l'altro immobile intercorrerebbero circa 20 mt. di distanza, mentre la relazione tecnica del controinteressato riferisce di una distanza pari a 30 mt. (cfr. relazione di parte depositata in data 28.07.2023).

Si tratta, in definitiva, di immobili collocati a pochi metri di distanza, lungo la stessa strada, e costituenti parte di uno stesso corpo di fabbrica (secondo quanto dedotto dal ricorrente e non puntualmente smentito dalle altre parti processuali).

In questo contesto pare al Collegio che possa ritenersi integrato il requisito della *vicinitas*, ritenuto dalla giurisprudenza dominante necessario e sufficiente a sostenere la domanda di accesso agli atti avente ad oggetto i titoli edilizi rilasciati in relazione all'immobile del vicino; in termini: *“Il requisito della vicinitas attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo; detta posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, basta, ai sensi dell'art. 22, l. n. 241 del 1990, a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta”* (cfr. T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 20/04/2023, n.1309); *“Il vicino ha un interesse legittimo a tutelare le proprie situazioni giuridiche ed economiche, pur se potenziali, dai rischi derivanti dalle nuove opere realizzate dal controinteressato o anche alla semplice volontà di far rispettare le leggi e i piani urbanistici”* (cfr. T.A.R. Roma (Lazio), sez. II, 11/02/2021, n.1729).

Conclusivamente, la domanda merita accoglimento, con conseguente condanna del Comune di Tufino all'esibizione degli atti richiesti entro il termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.

In ragione della considerazione della complessiva vicenda in commento, appare opportuno al Collegio dar corso alla compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Laura Maddalena, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
IL SEGRETARIO